

Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989)

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 30 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Convenzione 1 luglio 1985
Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al
loro riconoscimento

Preambolo

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che il trust è un istituto peculiare creato dai tribunali di equità dei paesi della Common Law, adottata da altri paesi con alcune modifiche, hanno convenuto di stabilire disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento; hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione e di adottare le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

La presente Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa -

qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.

Art. 3

La Convenzione si applica solo ai trusts costituiti volontariamente e comprovati per iscritto.

Art. 4

La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee.

Art. 5

La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del trust o la categoria di trust in questione.

CAPITOLO II **LEGGE APPLICABILE**

Art. 6

Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.

Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7.

Art. 7

Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.

Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:

- a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;
- b) della situazione dei beni del trust;
- c) della residenza o sede degli affari del trustee;
- d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.

Art. 8

La legge specificata agli articoli 6 e 7 regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust.

In particolare, la legge dovrà regolamentare:

- a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
- d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;
- c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
- d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
- e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
- f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;
- g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;
- h) la modifica o la cessazione del trust;
- i) la ripartizione dei beni del trust;
- j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.

Art. 9

Nell'applicazione del presente capitolo aspetti del trust che possono essere trattati a parte, in particolare le questioni amministrative, potranno essere regolati da una legge diversa.

Art. 10

La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un'altra legge.

CAPITOLO III **RICONOSCIMENTO**

Art. 11

Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un'autorità pubblica.

Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:

- a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
- b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta;
- c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;

d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

Art. 12

Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò non sia vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo.

Art. 13

Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione.

Art. 14

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:

- a) la protezione di minori e di incapaci;
- b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
- c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
- d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
- e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
- f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

Art. 16

La Convenzione non pregiudica le disposizioni legislative del foro che devono essere applicate anche per situazioni internazionali indipendentemente dalla legge designata dalle regole di conflitto di leggi.

In casi eccezionali, si può altresì dare effetto alle norme della stessa natura di un altro Stato che abbia con l'oggetto della controversia un rapporto sufficientemente stretto.

Ciascuno Stato contraente potrà mediante una riserva, dichiarare che non applicherà la disposizione del secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 17

Ai sensi della Convenzione, il termine "legge" indica le norme di legge in vigore in uno Stato, ad eccezione delle regole di conflitto di legge.

Art. 18

Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.

Art. 19

La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale.

Art. 20

Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese ai trusts costituiti in base ad una decisione giudiziaria.

Tale dichiarazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed entrerà in vigore dal giorno di ricevimento della notifica.

L'art. 31 è applicabile, per analogia, al ritiro di detta dichiarazione.

Art. 21

Ciascuno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capitolo III solo ai trusts la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.

Art. 22

La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro costituzione.

Tuttavia, uno Stato contraente potrà riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione ad un trust costituito prima dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Art. 23

Ai fini di identificare la legge applicabile ai sensi della Convenzione, qualora uno Stato comprenda varie unità territoriali, ciascuna con le proprie norme di legge per quanto riguarda il trust, ogni riferimento alla legge di detto Stato sarà considerato come relativo alla legge in vigore nell'unità territoriale in questione.

Art. 24

Uno Stato all'interno del quale varie unità territoriali hanno le proprie norme di legge in materia di trust non è tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di legge che interessano unicamente queste unità territoriali.

Art. 25

La Convenzione non deroga ad alcun altro strumento internazionale di cui uno Stato contraente è o sarà parte e che contengono disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente Convenzione.

CAPITOLO V **CLAUSOLE FINALI**

Art. 26

Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o, al momento di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 29, potrà esprimere le riserve previste agli articoli 16, 21 e 22.

Nessun'altra riserva sarà consentita.

Ciascuno Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva da esso espressa; tale riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese dopo la notifica del ritiro.

Art. 27

La Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua quindicesima sessione.

Sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 28

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'art. 30, paragrafo 1.

Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

L'adesione avrà effetto solo per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno mosso obiezioni alla succitata adesione entro dodici mesi dal ricevimento della notifica di cui all'art. 32.

Ogni Stato membro potrà altresì muovere tali obiezioni al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Art. 29

Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali nelle quali vengono applicati sistemi giuridici diversi, potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali, o solamente a una o più di esse, e potrà, in qualunque, momento, modificare detta dichiarazione, formulando una nuova dichiarazione. Tali dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

Se uno Stato non effettuerà dichiarazioni in base al presente articolo, la Convenzione sarà applicata a tutte le unità territoriali di detto Stato.

Art. 30

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione previsto dall'art. 27.

Successivamente la Convenzione entrerà in vigore:

- a) per ogni Stato che la ratifichi, l'accetti, o l'approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza del termine di cui all'art. 28;
- c) per le unità territoriali alle quali la Convenzione è stata estesa in conformità all'art. 29, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui a detto articolo.

Art. 31

Ogni Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica formale per iscritto, indirizzata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

La denuncia entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario, o ad ogni altra data successiva, specificata nella notifica.

Art. 32

Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati membri della Conferenza, nonché agli Stati che vi avranno aderito, in conformità alle disposizioni dell'art. 28:

- a) le firme e le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'art. 27;
- b) la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'art. 30;
- c) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 28;
- d) le estensioni di cui all'art. 29;
- e) le dichiarazioni di cui all'art. 20;
- f) le riserve o i diritti di riserva di cui all'art. 26;
- g) le denunce di cui all'art. 31.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il 1° luglio 1985, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per le vie diplomatiche, a ciascuno Stato membro della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua 15 sessione.

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare. (16G00125)

Vigente al: 24-3-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita'.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'.

3. La presente legge e' volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore (*((iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o))*), che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'articolo 5, (*((lettere a) o u) del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*)), in favore di persone con disabilita' grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge. (1)(2)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro".

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilita' delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".

Art. 2

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e il *Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'*)), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ((*definiscono*)) con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. ((5))

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

----- AGGIORNAMENTO (5)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che "Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020".

Art. 4

Finalita' del Fondo

1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalita':

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita'

in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita';

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.

Art. 5

Detraibilita' delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidita' permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6

Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalita' esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalita' deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i bisogni specifici delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attivita' assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilita' grave, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilita' grave;

c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilita' grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilita' grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i

beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalita' assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilita' grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilita' grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in

misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

((9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui.)).

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro".

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti

prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017".

Art. 7

Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità'.

Art. 8

Relazione alle Camere

1. *((Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità trasmettono))* alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del

monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

COMMENTATO CODICE CIVILE

Codice Civile n. 2645 ter ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche 1 2.

[1]. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

[1] Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 39-novies d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51.

[2] Vedi quanto disposto dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112.

Focus Novita:

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 la legge 22 giugno 2016, n. 112, c.d. "Dopo di noi".

Il provvedimento ha come finalità precipua la disciplina delle misure di assistenza, cura e protezione, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave - prive di un adeguato sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornirlo - non determinata, in particolare, dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori in vista del venir meno dell'aiuto familiare.

[a cura della Redazione]

Riferimenti chiave:


Artt. 167 ss., 1322, comma 2, 1379,2740 ss., 2447-bis, 2915,2477-bis ss., 2117.

1. Inquadramento

Si tratta di disposizione nuova e peculiare che consente di trascrivere gli atti in forma pubblica attraverso i quali un soggetto "conferente" realizza su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela (art.1322, comma 2) a favore di un soggetto beneficiario per un tempo non superiore a novanta anni, ovvero per la durata della persona fisica destinataria del beneficio. L'ampiezza della previsione, che, tra l'altro, accomuna secondo un criterio del tutto nuovo, immobili e beni mobili registrati, non sembra porre limiti dal punto di vista soggettivo considerato che, oltre all'indicazione della persona con disabilità come beneficiaria del vincolo, la norma individua una pubblica amministrazione, ovvero enti o persone fisiche. **La disposizione crea, dunque, una massa patrimoniale separata dai restanti beni facenti capo al suo titolare in virtù di un vincolo impresso su di essi che è reso opponibile ai terzi mediante la trascrizione, senza che il soggetto ne perda, ovviamente, la titolarità.**

Si dispone, inoltre, che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati **solo per la realizzazione del fine di destinazione e possano costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo**, purché in conformità al disposto di cui all'art. 2915, comma 1, ossia ove l'atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento.

Lo schema negoziale prevede, perciò, la figura del disponente, quella del beneficiario/i, un bene o una pluralità di beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione e che si costituisce in una finalità, una durata (non eccedente i 90

 **La giurisprudenza di merito** (*contra* T. Forlì 23 ottobre 2006, *inedita*, in punto di atto costitutivo di fondo patrimoniale avente ad oggetto quote di Srl) o, in generale, beni e diritti diversi da quelli indicati dalla disposizione in commento.


5. Effetti

La disposizione ha voluto creare una sorta di ossatura codicistica destinata al riconoscimento del negozio di affidamento fiduciario incentrato soprattutto sulla limitazione di responsabilità del concedente verso i propri creditori, nel rispetto della riserva di legge di cui all'art. 2740 comma 2, in nome dell'autonomia privata se e quando destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela attraverso un vincolo di scopo che, a sua volta, comporta limitazioni nel godimento e nel potere di disposizione del bene che è ovviamente esposto alle pretese dei creditori per quelle obbligazioni contratte finalisticamente rispetto al vincolo.

 Secondo la dottrina è controvertibile se i beneficiari della destinazione vincolata siano destinatari anche di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (SPADA, 2007, 121 e ss.; DORIA, 2006, § 2).

Contraria è la giurisprudenza di merito secondo la quale (*Trib. Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014*), non è possibile la destinazione unilaterale di segregazione di un bene, trattandosi di norma eccezionale rispetto alla tutela del ceto creditorio; ugualmente contrario il *Trib. S. Maria Capua Vetere sentenza 28 novembre 2013*, in un caso di vincolo di auto-destinazione unilaterale trascritto anteriormente al pignoramento, secondo il quale per l'attuazione della finalità presidiati dal vincolo di destinazione impresso sui beni anche dopo la morte del "conferente", i terzi che potrebbero agire non possono che essere titolari di un diritto loro trasferito.

Ne consegue che la norma andrebbe interpretata come ipotesi eccezionale rispetto alla garanzia generale di cui all'art. 2740 e, pertanto, limitata alle sole segregazioni traslative con esclusione degli atti di destinazione unilaterali.

 Di diverso avviso (*Cass. n. 3735/2015*) sia pure in un *obiter* su questione di natura tributaria.

In ogni caso, secondo *Cass. I, n. 25800/2015* solo il trustee appare legittimato in via esclusiva nei rapporti con i terzi, in ordine ai beni vincolati considerato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti vincolato ad una finalità predeterminata.

Tale impostazione risulta confermata anche da *Cass. III, n. 2043/2017* con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al momento della verifica in ordine alle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva, ove il pignoramento sia notificato al trust in persona del trustee e non di questo ultimo.

6. Collegamenti negoziali

Lo schema negoziale prevede, la figura del disponente, quella del beneficiario/i, un bene o una pluralità di beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione e che si costituisce in una finalità, una durata (non eccedente i 90 anni) e, in via ipotetica un fiduciario, ossia un soggetto cui sia demandata, anche dopo la morte del disponente, la realizzazione dello scopo/ finalità che giustifica la separazione del patrimonio rispetto al titolare e limitatamente allo scopo

In ogni caso il «fine di destinazione» potrebbe anche essere quello di consentire il semplice godimento dei beni vincolati da parte di uno o più beneficiari anche attraverso un fiduciario che amministri detti beni. Ciò in conseguenza dell'ampio margine del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2 che, tuttavia, potrebbe consentire un uso fraudolento dello strumento in quanto non destinato a quella finalità per la quale l'ordinamento ammette la limitazione di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740, il che pone un delicato problema di bilanciamento di interessi tra autonomia privata e garanzie creditorie. La vaghezza della norma in commento - che sembra presupporre un negozio giuridico di destinazione di stampo generalista — suggerisce la possibile natura di atto non solo unilaterale - con le riserve ridette - ma anche bilaterale *inter vivos* o *mortis causa* (con il limite della forma richiesta) con possibili effetti traslativi, ossia il disponente (a) imprime da sé solo una determinata destinazione di scopo assumendo tale responsabilità nei confronti del beneficiario, senza effetti traslativi o costitutivi per la realizzazione del vincolo; (b) il disponente può segregare i beni e contemporaneamente o successivamente, trasferire ad un terzo fiduciario i beni stessi perché costui li amministri per la realizzazione dello scopo. Nell'uno come nell'altro caso la previsione della norma presenta forti affinità con il trust perché anche in tal caso il medesimo soggetto può assumere contemporaneamente la posizione giuridica di disponente e trustee (c.d. trust autodichiarato) così come avviene in campo societario con i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis), ovvero come nel caso *sub b*) il disponente (c.d. settlor o grantor), istituisce il trust intestando al trustee i beni con i relativi poteri gestori e con il dovere di amministrarli in vista dello scopo prefissato.

1971; Oberto, *Famiglia e rapporti patrimoniali. Questioni d'attualità*, Milano, 2002; Oberto, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1993; Palermo, *Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche di innovative*, Atti del Convegno, Roma, 2003, 243 ss.; Padovini, *Trascrizione*, in *Nss.D.I., app.*, VII, Torino, 1987; Padovini, *sub art. 26*, in Tarzia, Luzzato, Ricci, *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, Padova, 1995; Padovini, *Trascrizione*, in *Nss.D.I., App.*, Torino, 1987; Petrelli, *Trascrizione immobiliare e legislazione regionale*, in *Riv. not.* 2009, 741 ss., 744; Petrelli, *La trascrizione degli atti di destinazione*, II, p. 181 e ss., in *Riv. dir. civ.* 2006, II, 162; Petrelli, *Decreto 7 aprile 2006, annotato da M. Bianca, Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice tavolare di Trieste*, in *Giust. civ.* 2006, II, p. 190; Petrelli, *Note sulla trascrizione degli acquisti "mortis causa"*, in *Riv. not.* 1993; Picardi, *La trascrizione delle domande giudiziali*, Milano, 1968; Pischetola, *Accettazione tacita dell'eredità e relativa trascrizione*, in *Vita not.* 2002; Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 2006; Proto Pisani, *Procedimenti cautelari*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991; Proto Pisani, *La trascrizione delle domande giudiziali*, Napoli, 1968; Pugliatti, *La trascrizione immobiliare, I*, Messina, 1945; Santosuosso, *Beni ed attività economica della famiglia*, Torino, 1995. Ragazzini, *Nuovi orientamenti di dottrina, giurisprudenza e legislazione in tema di trascrizione*, in *Riv. not.* 1989; Redenti, *Diritto processuale civile, III*, Milano, 2011; Ricca, *Trascrizione, II, Trascrizione delle domande giudiziali*, in *Enc. Giur.*, XXXI, Roma, 1994; Satta, *Commentario al Codice di procedura civile, III*, Milano, 1959-1971; Satta, *L'esecuzione forzata*, Torino 1963; Spada, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Quaderni della Fondazione Nazionale per il Notariato, 2007, 121 ss.; Soldi (- Bucci), *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009, 201; Tommaseo, *Problemi attuali del diritto tavolare*, in *Not.* 2002; Tondo, *Sulla trascrizione di acquisti immobiliari a causa di morte*, in *Studi e Materiali - Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato*, Milano, 2002; Triola, *Della trascrizione*, Ruperto, Sgroi (a cura di), in *Nuova Rassegna di Giurisprudenza sul codice civile*, Milano, 1994. Triola, *Della Tutela dei Diritti, La trascrizione*, Torino 2012; Triola, *Trascrizione*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992; Triola, *Trascrizione*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992; Zaccaria, *sub art. 2647*, in *Comm. Cendon*, VI, Torino, 1991.

Autori: Donatella Salari



DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

MASSIMA

Comm. trib. reg. Lombardia sez. III - Milano, 09/07/2019, n. 2999

In presenza di un trust solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento della ricchezza.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, con l'atto costitutivo di un trust nessun effetto traslativo si verifica tra il disponente e il trustee, risultando tale effetto differito al conferimento dei beni al beneficiario, pertanto l'imposizione proporzionale non può aver luogo ab origine, ossia al momento della costituzione del trust, ma solo al momento delle attribuzioni patrimoniali fra i soggetti ultimi.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2019

MASSIMA

Cassazione civile sez. trib. - 12/09/2019, n. 22754

Fiscalità indiretta dell'atto istitutivo e dell'atto di dotazione del trust

Per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, così come dell'imposta di registro proporzionale ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, un tale trasferimento non è rinvenibile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione. In entrambi, infatti, difetta la capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. sia in capo al disponente, la cui utilità, rappresentata dall'effetto di segregazione dei beni, non si sostanzia in un incremento della forza economica, sia in capo al trustee, stante il carattere solo formale, transitorio, vincolato e strumentale del suo acquisto. L'unico trasferimento di ricchezza che rileva quale indice di capacità contributiva ed in relazione al quale sono pretendibili le imposte proporzionali, si verifica al momento del passaggio finale del bene ai beneficiari. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze dello scorso 12 settembre 2019, nn. 22754, 22755, 22756, 22757 e 22758.

Fonte:

Iltributario.it 6 DICEMBRE 2019 (nota di: Marzo Giancarlo, Fuccella Jennifer)

DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. trib. - 17/07/2019, n. 19167

Trust: imposta sulle successione e donazioni

In tema di "trust", l'imposta sulle successione e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla l. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2019

MASSIMA

Cassazione civile sez. trib. - 12/09/2019, n. 22754

IMPOSTA REGISTRO - Tasso dell'imposta - - imposta fissa

Nel trust di cui alla l. n. 364/1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, un trasferimento imponibile all'imposta di registro non è riscontrabile, né nell'atto istitutivo, né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Pertanto l'atto costitutivo del trust sconta in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale, atteso che; a) la costituzione del vincolo di destinazione, propria del trust, di cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conv. in l. n. 286/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; b) per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Fonte:

Rivista Giuridica dell'Edilizia 2019, 5, I, 1367

MASSIMA

Comm. trib. reg. Lombardia sez. VI - Milano, 28/10/2019, n. 4230

Non sussistendo nel trust un trasferimento di ricchezza, non sussistono i presupposti per l'imposta di registro in misura proporzionale bensì in misura fissa.

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art.2 comma 47 D. L. n.262 del 2006, conv. in L. n.286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione. Per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Tuttavia nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2019

MASSIMA

Tribunale sez. IX - Milano, 02/07/2019, n. 1852

Lo stesso bene immobile non può essere oggetto di fondo patrimoniale e vincolo di destinazione

class="dj-para-justify"> Il fondo patrimoniale ed il vincolo di destinazione, pur presentando delle affinità (costituzione con atto pubblico, vincolo di destinazione, sottrazione del bene alla generale garanzia dei creditori) si differenziano sostanzialmente perchè il patrimonio separato di cui alla norma del 2005 non è un "istituto familiare", quindi non è necessariamente destinato a realizzare l'interesse esclusivo della famiglia, non prevede come soggetti conferenti necessariamente i coniugi, non necessita per la sua costituzione di una preventiva autorizzazione della A.G., non è previsto un controllo della autorità giudiziaria durante il periodo di vita ed operatività dello stesso e neppure al momento del suo scioglimento, ha durata tendenzialmente più limitata. Inoltre, mentre i beni costituiti in fondo patrimoniale possano essere interessati da vicende negoziali (ipotecati, dati in pegno) fino al punto da poter essere alienati e quindi possono uscire dal fondo, pur perdurando lo stesso, in tutti i casi di necessità o utilità evidente, - valutata dalla A.G. in presenza di figli minori- ma solo con il consenso dei coniugi in assenza di figli, i beni di cui al patrimonio separato possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione. Conclusivamente si ritiene inammissibile che uno stesso bene immobile possa essere oggetto di due vincoli di destinazione: il fondo patrimoniale destinato agli interessi della famiglia e disciplinato dagli artt. 167 e seg. c.c. ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2020

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 10/10/2019, n. 25423

Il trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico ed è per questo suscettibile di revocatoria

class="dj-para-justify">La costituzione del fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Per questi motivi è suscettibile di revocatoria, salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del *solvens* di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2019, 11 ottobre (nota di: Samantha Mendicino)

MASSIMA

Cassazione civile sez. III - 15/11/2019, n. 29727

Atto di costituzione del vincolo sui propri beni

L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust".

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2019

MASSIMA

Tribunale sez. IV - Roma, 31/05/2019, n. 11552

Il trust è nullo se disponente, trustee e beneficiario coincidano nella stessa persona.

Il trust, che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, postula, in capo al "trustee", una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, "trustee" e beneficiario) non possono coincidere. In caso contrario, il "trust" è affetto da nullità rilevabile di ufficio, in nessun modo differendo la proprietà del "trustee" da quella piena, per violazione dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, entrata in vigore l'1 gennaio 1992.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2019